



PROCESSO VERBALE ADUNANZA IV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

29 dicembre 2016

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 14.00, in Torino, P.zza Castello, 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 23 Dicembre 2016 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 9 "EPOREDIESE", Zona 10 "CHIVASSESE", Zona 11 "CHIERESE".

(Omissis)

OGGETTO: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Adeguamento statuti. Autorizzazione.

N. Protocollo: 34205/2016

La Sindaca Metropolitana pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"), detta anche "Legge Madia", entrata in vigore il 28 agosto 2015

all'art. 18 ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo per provvedere al riordino ed alla semplificazione del settore delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche sulla base di alcuni principi e criteri direttivi espressi nella legge stessa.

Il fine prioritario fissato dalla citata legge era quello di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori; il decreto attuativo doveva essere adottato altresì *“ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”*.

In attuazione di quanto sopra è stato emanato il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

Il citato Decreto legislativo prevede all'art. 26, comma 1 che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto, adeguino i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 dicembre 2016 (tale termine, per le società a partecipazione mista, pubblica e privata, è invece procrastinato al 31 dicembre 2017), peraltro mal collegandosi con le altre scadenze previste dallo stesso Decreto legislativo, in primis con il termine dei sei mesi per la presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, che scade il 23 marzo 2017.

Attualmente la Città metropolitana di Torino partecipa direttamente alle seguenti società:

- 5T S.r.l.
- ATIVA S.p.A.
- BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
- ENVIRONMENT PARK S.p.A.
- INCUBATORE DEL POLITECNICO S.c.p.A. - I3P S.c.p.A.
- R.S.A. S.r.l. SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL'EX MINIERA DI BALANGERO E CORIO
- SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T Soc. Cons. a r.l.
- PRACATINAT S.c.p.A. in liquidazione
- CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione
- VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.p.A. in liquidazione.

Con nota del Servizio Partecipazioni datata 19.10.2016, prot. n. 121919/2016 l'Amministrazione ha opportunamente informato le società destinatarie della nuova normativa degli adempimenti a carico delle stesse ed in particolare della necessità di adottare, per quanto necessario, i provvedimenti di competenza per adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del Testo unico nel termine fissato dalla Legge.

Nell'ottica di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari, il Testo unico ha introdotto una serie di misure che comportano l'adozione di modifiche statutarie che, a vario titolo, incidono direttamente sulla *governance* delle società.

Circa il contenuto delle modifiche statutarie da apportare, ove necessario, si segnalano sinteticamente le principali:

- la previsione obbligatoria nelle Srl della nomina dell'organo di controllo o di un revisore e l'eliminazione nelle Spa della revisione legale dei conti affidata al collegio sindacale (articolo 3, comma 2),
- la necessità di esplicitare le circostanze che confermino la situazione del controllo analogo, approfittando per verificare anche le varie clausole statutarie che non siano in contrasto – ma conformi – a tale principio comunitario (es. poteri dell'organo amministrativo, decisioni da riservare all'assemblea dei soci, i flussi informativi da assicurare, previsione o meno di soci privati e relative prerogative, eccetera),
- la precisazione dell'oggetto sociale esclusivo con riferimento alle attività consentite dal nuovo Testo unico, ai sensi dell'articolo 4, co. 4 e la prevalenza dell'attività gestionale con gli enti soci,
- il divieto di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni per le società che svolgano (anche) attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 4, co. 5),
- le nuove regole e i nuovi strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 del Testo unico, tra cui i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, i regolamenti interni per la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza, un ufficio di controllo interno di gestione, i codici di condotta propri e i programmi di responsabilità sociale di impresa,
- l'osservanza dei principi di cui all'articolo 11 del Testo unico, tra cui:
 - la composizione dell'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, ove consentito da DPCM da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Testo unico),
 - il rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori,
 - l'eventuale indicazione dei principi da seguire per determinare i compensi,
 - l'attribuzione di deleghe gestionali a un solo amministratore, salva l'attribuzione al presidente se autorizzata dall'assemblea, l'esclusione della carica di vicepresidente o sua previsione solo come sostituto in assenza del presidente, senza compensi, il divieto di corrispondere agli organi sociali gettoni o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società,
- gli obblighi informativi diversi previsti dal nuovo Testo unico, tra cui quelli riservati alla nuova struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 15),
- le eventuali deroghe alle disposizioni del codice civile, soprattutto per le società in house, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico o per le società miste pubblico-private, ex articolo 17 del Testo unico (speciali categorie di azioni, durata patti parasociali, ecc.),
- gli strumenti che possono assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse (compreso le modalità di acquisto di beni e servizi e di reclutamento del personale) e sui risultati ottenuti.

Le modificazioni da apportare allo Statuto sociale dovranno essere oggetto di apposita delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società interessata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2016 se società a controllo pubblico ed entro il 31 dicembre 2017 se a partecipazione mista, pubblica e privata.

Ad oggi pertanto, visto l'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, è necessario autorizzare la Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, a partecipare alle Assemblee Straordinarie delle società che saranno convocate per approvare gli opportuni adeguamenti statutari - trattandosi di adeguamenti obbligatori per disposizione legislativa - favorendo la

scelta, ove esistano delle opzioni, meglio orientata al perseguimento dell'efficienza ed economicità gestionale della società partecipata.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Richiamato l'art. 7 del D.lgs. n. 175/2016 che individua gli organi delle amministrazioni pubbliche competenti ad adottare gli atti deliberativi in materia di costituzione di società, modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell'attività della società, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione;

Visto il parere reso dalla Segreteria Generale con nota prot. n. 140336 del 30.11.2016 secondo il quale l'organo metropolitano competente all'approvazione delle modifiche di Statuto richieste dal nuovo ordinamento delle società partecipate deve essere individuato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel Consiglio metropolitano;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di dare mandato fin d'ora, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà alle Assemblee Straordinarie delle società che saranno convocate ove

necessario, a discutere e deliberare in merito agli adeguamenti statutari da apportare in ossequio al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” con l’indirizzo di favorire la scelta, ove esistano delle opzioni, meglio orientata al perseguimento dell’efficienza ed economicità gestionale della società partecipata;

- 2) di impegnare la Sindaca della Città metropolitana a relazionare al Consiglio metropolitano sugli adeguamenti statutari approvati dalle Assemblee straordinarie delle società;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

* * * * *

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e l’immediata esecutività della stessa, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Adeguamento statuti. Autorizzazione.

N. Protocollo: 34205/2016

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 16
Votanti = 16

Favorevoli 16

(Appendino - Avetta - Barrea - Canalis - Carena - Grippo - Fava - Iaria - Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Pirro - Ruzzola - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
F.to D. Vivenza

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino